

presentato un progetto di costituzione, esteso in trecento trentasette paragrafi. È desso relativo al regno ed al suo territorio, al re, ai diritti della corona, alla successione al trono ed alla reggenza, agli impiegati dello stato, alle relazioni legali degli abitanti delle comuni e de' bailaggi, alla chiesa, al potere esecutivo, ai rapporti esterni, alla legislazione, alla giustizia civile e penale, alla polizia, all'istruzione pubblica, alla milizia, alle finanze, ed ai mezzi di conservare la costituzione. La legge sulla libertà della stampa, quella relativa alla nobiltà, altra sui beni delle chiese, ed una sulla università di Tubinga, formano quattro supplementi alla costituzione, di cui ecco le basi:

Unità ed indivisibilità de' paesi che compongono il regno; il re approva, pubblica e fa eseguire le leggi; egli è il capo della giustizia, del potere esecutivo e della forza armata; la sua persona è inviolabile; egli può indifferentemente professare qualunque tra le confessioni cristiane; è maggiore ai diciotto anni; il consiglio privato, composto da sei ministeri, forma l'autorità amministrativa generale del regno. Libertà delle coscienze ed eguaglianza di diritto in tutte tre le confessioni cristiane; libertà di studiare negli stabilimenti stranieri. Vietati i privilegi, e solamente concesse patenti o brevetti d'invenzioni per dieci anni. Inviolabile la proprietà delle comuni; indipendente l'esercizio della giustizia in tutte tre le istanze; diritto nel re di far grazia; abolita la confisca de' beni. Le imposizioni assentite ogni anno dagli stati; l'importo della lista civile fissato per la durata di ogni regnante. Fanno parte degli stati: 1.º l'ex-nobiltà immediata e l'ordine equestre; 2.º le chiese protestanti e cattoliche; 3.º i corpi d'istruzione; 4.º le città di Stuttgart, Tubinga, Lovisburgo, Elvanghen, Ulma, Heilbronn e Reudringhen; 5.º tutti i circondarii dei bailaggi. Le sedute degli stati sono pubbliche; il re le convoca regolarmente ogni anno una volta. Sono divisi in due camere: la prima è composta dei deputati eletti dal popolo, de' quali la metà almeno deve possedere uno stato di ottomila fiorini senza debiti; la seconda è composta dei capi di famiglia, dei già principi e conti dell'impero, di tredici membri dell'ordine equestre, dei membri di queste due classi di nobiltà, che, senza esser capi di famiglia, posse-